Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 7 LUGLIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Amministrazione provinciale di Modena:** Estrazione di obbligazioni. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Commissione amministratrice del Prestito civico 1929 della città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate nella 22ª estrazione del 20 maggio 1947 e di quelle, emissione 1929, estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione 6 1/2 % sorteggiate e ancora non presentate per il rimborso. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** 30ª estrazione di obbligazioni « Cogne » 1ª emissione 6 1/2 %. — **FELTCO - Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro:** Estrazioni di obbligazioni. — **Calzificio Carlo Doppieri, società anonima, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale:** Servizio delle obbligazioni di serie B al 1° luglio 1947 - Estrazione del 26 maggio 1947. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 575.

Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituite presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 28 del regolamento annesso al regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' prorogata la validità delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, in attesa che sia provveduto alla rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale di tali aziende.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 576.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 576. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 240.000 nominali, in titoli di Stato 5 per cento, disposta in suo favore con atto pubblico in data 28 settembre 1946, dal sig. Carlo Mari, per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Bruno Mari » e da conferirsi ad uno studente non abbiente, preferibilmente figlio o fratello di caduto per servizio militare, che sia iscritto all'Università di Padova, per la laurea in ingegneria, sia del biennio propedeutico (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), sia del triennio di applicazione (Facoltà di ingegneria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 577.

Approvazione del nuovo statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

N. 577. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società dei naturalisti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 578.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Cesare Battisti in Messina.

N. 578. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Cesare Battisti in Messina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 579.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

N. 579. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Castiglione delle Stiviere (Mantova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 580.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa n. 1 di via Cavour in Alessandria.

580. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa n. 1 di via Cavour in Alessandria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 581.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Bitonto (Bari).

N. 581. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Bitonto (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata, per dragaggio mine, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616:

Motopeschereccio « Fratellanza », di stazza lorda tonn. 28,44, iscritto al n. 955 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 de 3 marzo 1947;

Motopeschereccio « Maria Antonietta », di stazza lorda tonn. 35,61, iscritto al n. 952 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 marzo 1947;

Motopeschereccio « Nemesio », di stazza lorda tonnellate 22,90, iscritto al n. 873 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 novembre 1946;

Motopeschereccio « Stella Saturno », di stazza lorda tonn. 32, iscritto al n. 1118 dei Registri galleggianti del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Stella Polare », di stazza lorda tonn. 23,63, iscritto al n. 859 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Anna Maria », di stazza lorda tonn. 24,05, iscritto al n. 15 dei Registri galleggianti del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 8 del 28 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Dessiè », di stazza lorda tonnellate 19,09, iscritto al n. 876 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 novembre 1946;

Motopeschereccio « Bersagliere », di stazza lorda tonn. 21,99, iscritto al n. 870 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Adriano Antonio », di stazza lorda tonn. 22,41, iscritto al n. 1225 dei Registri galleggianti del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Palma Annunziata Madre », di stazza lorda tonn. 30,10, iscritto al n. 1265 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 10 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Alberto Massimo », di stazza lorda tonn. 6,79, iscritto al n. 1533 dei Registri galleggianti del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 6 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Ivana », di stazza lorda tonnellate 10,13, iscritto al n. 340 dei Registri galleggianti del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Augusto Ida », di stazza lorda tonn. 19,09, iscritto al n. 701 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Benvenuto Duilio », di stazza lorda tonn. 20,67, iscritto al n. 870 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « I Cinque Fratelli », di stazza lorda tonn. 13,05, iscritto al n. 669 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Marianola », di stazza lorda tonn. 12, iscritto al n. 244 delle matricole della Delegazione di spiaggia di Riccione: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motoveliero « Capinera », di stazza lorda tonnellate 20,74, iscritto al n. 965 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 24 gennaio 1947;

Motoveliero « S. Gerardo », di stazza lorda tonnellate 31,77, iscritto al n. 1368 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 1° marzo 1947;

Motoveliero « Costantino », di stazza lorda tonnellate 34,26, iscritto al n. 1363 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 7 marzo 1947.

Motopeschereccio « S. Vito », di stazza lorda tonnellate 22,53, iscritto al n. 970 delle matricole dell'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta: dalle ore 8 del 30 marzo 1947.

Motopeschereccio « Nereo » di stazza lorda tonnellate 14,18, iscritto al n. 231 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 20 marzo 1947.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1947
Registro n. 11 Marina, foglio n. 356

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Mathi (Torino) della Banca popolare di Novara, con sede in Novara.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mathi, provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2905)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Modificazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo grezzo per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1947.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani in data 20 gennaio 1947;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1947, con il quale furono determinati i prezzi minimi garantiti per gli zolfi grezzi messi dai produttori a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1947;

Considerata la opportunità di rivedere la misura dei prezzi suddetti, in relazione al maggior costo di produzione in atto nelle miniere di zolfo;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi grezzi messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, a partire dal 1° gennaio 1947 e sino al 31 luglio 1947, sono modificati come segue:

gialla superiore: L. 22.000 per tonnellata;
gialla inferiore: L. 21.000 per tonnellata;
buona: L. 20.800 per tonnellata;
corrente: L. 20.200 per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 228.

(2952)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Abbiategrasso (Milano) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Abbiategrasso (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Torino del Credito italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Torino, via Garibaldi n. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Apertura di uno sportello in Valdesi-Mondello, frazione del comune di Palermo, del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire un proprio sportello in Valdesi-Mondello, frazione del comune di Palermo, con funzionamento limitato al periodo giugno-settembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Urbino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Urbino nel quale è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Urbino.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: SCELBA

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 6 settembre 1946, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 novembre 1946, con il quale sono state approvate le condizioni della incorporazione anzidetta;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939 e modificato con decreto Ministeriale del 17 ottobre 1946;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa suddetta; deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio medesima nelle rispettive sedute del 28 dicembre 1946 e del 9 gennaio 1947;

Decreta:

a) Nell'art. 52, dopo la lettera n), è inserita una nuova lettera del seguente tenore:

«o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le disposizioni della legge 10 maggio 1938, n. 745, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 ».

b) Dopo l'art. 57 (a complemento del titolo X) è introdotto un nuovo articolo del seguente tenore:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Bologna del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Bologna, in piazzetta Re Enzo nn. 2-*a*, 2-*b*, 2-*c* e 2-*d*, e via Rizzoli n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Ricostituzione della Sezione di archivio di Stato di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento per gli Archivi di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta;

Decreta:

E' ricostituito a partire dal 1º luglio 1947, in Caserta, l'Archivio provinciale di Stato con la denominazione di « Sezione di archivio di Stato di Caserta » per la conservazione degli atti delle Magistrature giudiziarie e delle Amministrazioni statali della Provincia, nonchè gli atti delle magistrature, amministrazioni ed enti morali diversi cessati.

A partire dalla data predetta, cessa ogni dipendenza dalla Direzione dell'archivio di Stato di Napoli.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: SCELBA

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Pena pecuniaria al liquidatore governativo del Consorzio agrario cooperativo di Anagni (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 21 maggio 1947, n. 63106, della Banca d'Italia;

Considerato che l'avv. Amerigo Cagiati, liquidatore governativo del Consorzio agrario cooperativo di Anagni (Frosinone), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fatte pel tramite della competente Prefettura non ha provveduto a produrre la documentazione di passaggio di gestione e quella afferente ai decorsi esercizi;

Decreta:

Al sig. avv. Amerigo Cagiati, liquidatore governativo del Consorzio agrario cooperativo di Anagni (Frosinone), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); il Consorzio predetto ne risponde civilmente ed è obbligato ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Frosinone provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Torino dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Torino, via Stradelle n. 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2950)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Firenze della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Firenze, via Gioberti nn. 29-31 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

([illegible])

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura in Napoli di una agenzia di città della Banca della provincia di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca della provincia di Napoli, società in nome collettivo con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca della provincia di Napoli, società in nome collettivo con sede in Napoli, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Napoli, via Salvator Rosa n. 256.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Torino della Banca popolare di Novara, con sede in Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Torino, via S. Giulia angolo via Vanchiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.
Apertura di una dipendenza in Muggiò (Milano) della Banca popolare di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro:
Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Muggiò (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2947)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1947.
Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Bucine (Arezzo), Reggello (Firenze), Roccastrada e Sorano (Grosseto), Castellina Scalo, frazione del comune di Castellina del Chianti, San Gimignano e Castelnuovo Berardenga (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2945)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1947.
Apertura di una dipendenza in Santa Maria Nova, frazione di Bertinoro (Forlì), della Banca popolare cooperativa di Cesena, con sede in Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa a capitale illimitato con sede in Cesena;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa a capitale illimitato con sede in Cesena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Santa Maria Nova, frazione di Bertinoro (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1947.
Apertura di una agenzia di città in Messina del Banco di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Messina, via Luciano Manara n. 71.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Forte dei Marmi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Forte dei Marmi, nel quale è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Forte dei Marmi.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1947

p. *Il Ministro*: Cossu

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Scioglimento della società cooperativa « Esperia Film » già Società cooperativa gruppo organizzazione lavorazione films « Emanuele Caracciolo », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza dell'amministratore unico della società cooperativa « Esperia Film », con sede in Roma, già Società cooperativa gruppo organizzazione lavorazione films « Emanuele Caracciolo », con sede in Roma, con la quale si prospetta la necessità che la cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Roma in data 22 maggio 1947;

Considerato che la cooperativa suddetta per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che pertanto occorre provvedere allo scioglimento dell'ente senza che sia necessaria la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare;

Decreta:

La società cooperativa « Esperia Film » già Società cooperativa gruppo organizzazione lavorazione films « Emanuele Caracciolo », con sede in Roma, costituita con rogito in data 30 settembre 1944 del sig. dottor Francesco Lucrezio, notaio in Roma, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: Fanfani

(2953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura in liquidazione

Con decreto Ministeriale in data 21 maggio 1947, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze e del tesoro, ai sensi dell'art. 12 della legge 18 maggio 1942, n. 566 viene trasferita all'Ente economico della viticoltura in liquidazione la proprietà di alcuni beni immobili, già di pertinenza del soppresso Settore della viticoltura e delle dipendenti sezioni.

(2955)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1946 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 giugno u. s. sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1946 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(3606)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1947 - N. 127

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	826 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.196 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	215 —

Rendita 3,50 % 1906	ex	77,125
Id. 3,50 % 1902	ex	77 —
Id. 3 % lordo		66 —
Id. 5 % 1935	ex	89,90
Redimibile 3,50 % 1934	ex	70,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex	79,875
Id. 5 % 1936	ex	88,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %		98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		96,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		95,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)		95,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)		95,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)		90,125
Id. 5 % convertiti 1951		95,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525;

Dispone:

È indetta una sessione per l'abilitazione alla libera docenza.

Le materie per le quali può essere concessa l'abilitazione e il numero massimo delle abilitazioni da conferirsi per ognuna di esse sono indicate nel prospetto allegato alla presente ordinanza.

Le domande, redatte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero (Direzione generale istruzione superiore) debbono pervenire allo stesso non più tardi del 31 agosto 1947.

La domanda deve contenere l'indicazione della materia per la quale viene richiesta l'abilitazione e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Agli effetti della presente ordinanza, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

f) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

g) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea. Potranno tuttavia essere ammessi, a giudizio della Commissione esaminatrice, anche i candidati che non posseggano la laurea o il diploma o che li abbiano conseguiti in istituti stranieri (art. 118, lettera *a*), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

h) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato intenda presentare nel proprio interesse.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nell'Amministrazione civile o militare dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità mediante attestazione, rilasciata dalle autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che all'atto della presentazione della domanda si trovano in attività di servizio

I certificati indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) non vengono restituiti ai candidati ammessi all'esame di abilitazione.

I candidati debbono versare all'Erario, all'atto della domanda, la tassa di L. 2500, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, ed unire alla domanda la relativa ricevuta da rilasciarsi dall'ufficio del Demanio.

Coloro che intendano conseguire l'abilitazione in più discipline debbono presentare domande separate, una di esse dovrà essere documentata in modo completo; nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta. Per ognuna di tali domande dovrà essere effettuato il suddetto versamento di L. 2500. Fuori del caso sopra menzionato, non è ammesso il riferimento a documenti allegati a domande presentate per altri scopi.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate dai candidati direttamente ai commissari, entro il termine che sarà reso noto mediante apposito avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco delle pubblicazioni stesse ed il « curriculum vitae » relativo alla propria operosità scientifica ed alla propria carriera didattica. Contemporaneamente i candidati dovranno inviare al Ministero, entro lo stesso termine di cui al cennato avviso, un esemplare delle pubblicazioni col relativo elenco ed una copia del « curriculum ».

Presso il Ministero potranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati.

In via del tutto eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte quattro copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Le domande che alla data del 31 agosto 1947 non risultassero corredate di tutti i documenti richiesti non saranno tenute in considerazione. Sarà solo consentita, anche dopo tale termine, la regolarizzazione di documenti incompleti, nel termine che sarà fissato dal Ministero.

Non saranno del pari prese in considerazione le domande per le quali non sarà stato effettuato il versamento della suddetta somma di L. 2500.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome ed il recapito del candidato nonchè la materia oggetto dell'abilitazione a cui si riferiscono.

I candidati che si trovano all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 agosto 1947 salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il termine che sarà reso noto mediante il sopra menzionato avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con separata ordinanza verranno dettate particolari norme in merito alla partecipazione alla presente sessione di coloro che non poterono prender parte a precedenti sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche, e di coloro che, essendosi presentati alle passate sessioni, non ebbero modo di sostenere la conferenza sui titoli e le prove didattiche o sperimentali.

Della presente ordinanza i rettori delle università e i direttori degli istituti superiori cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'ateneo o negli altri modi che riterranno opportuni.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Prospetto delle materie e numero delle abilitazioni alle libere docenze che potranno essere conferite.

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Diritto amministrativo	5
Diritto canonico	1
Diritto civile	5
Diritto commerciale	5
Diritto costituzionale	5
Diritto della navigazione (Diritto aeronautico)	2
Diritto del lavoro	3
Diritto ecclesiastico	4
Diritto internazionale	4
Diritto penale	5
Diritto processuale civile	5
Diritto processuale penale	3
Diritto romano	5
Economia politica	5
Filosofia del diritto	2

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Istituzioni di diritto privato	2
Statistica	3
Storia del diritto italiano	3
Istituzioni di diritto pubblico	2
Sociologia	2
Storia delle dottrine politiche	3
Assicurazioni sociali	1
Diritto delle assicurazioni libere e sociali	1
Matematica finanziaria	3
Matematica generale	3
Merceologia	2
Politica economica e finanziaria	4
Ragioneria generale ed applicata	3
Scienza delle finanze e diritto finanziario	2
Storia economica	2
Tecnica bancaria e professionale	3
Tecnica industriale e commerciale	2
Archeologia e storia dell'arte greca e romana	4
Assirologia e archeologia orientale	1
Ebraico e lingue semitiche comparate	2
Egittologia	2
Etnologia	2
Filologia romanza	4
Filosofia morale	2
Filosofia teoretica	3
Geografia	4
Glottologia	4
Letteratura greca	6
Letteratura italiana	8
Letteratura latina	6
Lingua e letteratura albanese	1
Lingua e letteratura araba	2
Lingua e letteratura francese	4
Lingua e letteratura inglese	3
Lingua e letteratura portoghese	2
Lingua e letteratura russa	2
Lingua e letteratura spagnola	2
Lingua e letteratura tedesca	2
Paletnologia	2
Pedagogia	2
Psicologia	2
Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente	1
Sanscrito	2
Storia del Cristianesimo	2
Storia della filosofia	5
Storia dell'arte medioevale e moderna	4
Storia delle religioni	3
Storia del Risorgimento	2
Storia e geografia dell'Asia orientale	1
Storia greca	2
Storia medioevale	4
Storia moderna	5
Storia romana	6
Anatomia e istologia patologica	8
Anatomia umana normale	8
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	8
Clinica delle malattie nervose e mentali	4
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	2
Clinica dermosifilopatica	6
Clinica medica generale e terapia medica	8
Clinica oculistica	5
Clinica odontoiatrica	5
Clinica ortopedica	5
Clinica ostetrica e ginecologica	5
Clinica otorinolaringoiatrica	4
Clinica pediatrica	4
Farmacologia	4
Fisiologia umana	6
Idrologia medica	2
Igiene	8
Istologia ed embriologia generale	4
Medicina del lavoro	4
Medicina legale e delle assicurazioni	8
Microbiologia	6
Patologia generale	6

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	12
Patologia speciale medica e metodologia clinica	12
Radiologia	5
Scienza dell'alimentazione	2
Storia della medicina	2
Urologia	4
Chimica agraria	4
Chimica analitica	4
Chimica applicata	4
Chimica biologica	4
Chimica farmaceutica e tossicologica	4
Chimica fisica	4
Chimica generale ed inorganica	8
Chimica industriale	4
Chimica organica	8
Acustica	2
Analisi matematica (algebrica e infinetesimale)	6
Fisica matematica	3
Fisica sperimentale	8
Fisica teorica	6
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	6
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	4
Spettroscopia	2
Anatomia comparata	8
Antropologia	4
Astronomia	4
Botanica	8
Fisica terrestre	4
Geologia	4
Geologia applicata	4
Metereologia e climatologia	2
Mineralogia	6
Ottica	3
Paleontologia	3
Storia delle matematiche	2
Zoologia	8
Aerodinamica	2
Aerologia	2
Architettura generale	2
Architettura navale	4
Architettura tecnica	6
Arte mineraria	2
Comunicazioni elettriche	4
Costruzione di macchine	4
Costruzione di macchine elettriche	4
Costruzioni aeronautiche	3
Costruzioni idrauliche	4
Costruzioni stradali e ferroviarie	3
Disegno	2
Elettrotecnica	6
Fisica tecnica	6
Giacimenti minerari	3
Idraulica	6
Impianti elettrici	3
Impianti industriali meccanici	3
Macchine	4
Macchine marine	2
Meccanica applicata alle macchine	6
Misure elettriche	3
Motori per aeromobili	2
Radiotecnica	4
Scienza delle costruzioni	6
Tecnica ed economia dei trasporti	3
Tecnologia speciale (tessile)	2
Tecnologie generali	2
Topografia con elementi di geodesia	4
Architettura degli interni - arredamento e decorazione	5
Caratteri distributivi degli edifici	5
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	3
Composizione architettonica	6
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	6

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Restauro dei monumenti	4
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	3
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni	2
Urbanistica	6
Agronomia generale e coltivazioni erbacee	5
Coltivazioni arboree	5
Ecologia agraria	4
Economia e politica agraria	4
Entomologia agraria	4
Idrobiologia e pescicoltura	6
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio	4
Meccanica agraria con applicazioni di disegno	4
Microbiologia agraria e tecnica	6
Patologia vegetale	4
Selvicoltura speciale	4
Topografia e costruzioni rurali	2
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	2
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	5
Ostetricia e ginecologia	4
Parassitologia	3
Patologia speciale e clinica chirurgica	5
Patologia speciale e clinica medica	3
Zootecnica generale	5

(2999)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per titoli a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1945, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, il cui numero di posti venne ridotto a sessanta ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 141, è stato bandito un concorso per la metà dei posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta la necessità di conferire l'altra metà dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a centoventi posti di vice segretario del ruolo suddetto, bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1940, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università italiane, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche ed amministrative conferita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o la scuola preesistente della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale delle finanze) o ad una delle Intendenze non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale delle finanze) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto (salvo il disposto di cui al 2° comma del precedente art. 1) abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 37°.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 42 anni per coloro i quali hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che durante lo stesso

periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Dal beneficio sono esclusi coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

a 42 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente, alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche per ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di anni tre, ove alla data del bando del concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo, comunque denominati, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro che, alla data medesima, avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio, eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso, i candidati non avessero superato i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Gli invalidi di guerra presenteranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 22, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 558.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del primo comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso (nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame, qualora essi non risultino dal titolo originale o dalla copia notarile);

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingua estera e anche pubblicazioni, che essi possono ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relativi a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli di attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *i*), *l*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del precedente art. 4 un certificato, rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto diversamente dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale degli affari generali e il personale per le finanze) dopo il termine di cui all'art. 3, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*) del precedente art. 4. Anche i documenti attestanti titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari (è ammesso tuttavia il riferimento per la copia dello stato di servizio, foglio matricolare, esito di leva, iscrizione alle liste di leva);

2) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame del concorso e nell'esame di laurea;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti ai termini del precedente art. 7, primo capoverso.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

di un professore di università, membro;

del direttore generale degli Affari generali e il personale, membro;

di tre funzionari della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al sesto, membri;

di un rappresentante della Corte dei conti, con grado non inferiore a quello di referendario, membro.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono, disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non hanno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà, pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale del viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Registro Finanze n. 7, foglio n. 112.

(3001)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Approvazione della graduatoria degli idonei del concorso a quaranta posti di allievo ispettore in prova fra gli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4005;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204 137265-A in data 6 giugno 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'allegata graduatoria degli idonei del concorso a quaranta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1947.

2. — I primi quattro candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1) Pascucci Ludovico
2) Reali Luciano
3) Ferretti Licinio
4) Giovanardi Giulio
5) Favilli Renzo
6) Calamani Ferdinando
7) Gagliardo Domenico
8) Oliva Edoardo
9) Proia Renato
10) Battiato Giuseppe
11) Betti Ernesto
12) Catania Pietro
13) Pellis Paolo
14) Rizzo Alberto
15) Fea Pierfranco
16) Pratesi Luciano
17) Mangiaracina Fausto
18) Ricciardi Raffaele
19) Scibilia Fausto
20) Cardini Edoardo
21) Buzzi Giovanni
22) Fernandez Francesco
23) Martinelli Cesare
24) Acquistapace Alessandro
25) Augello Calogero
26) Pignocchi Silvano
27) Ciravegna Luciano
28) Zaccaria Mario
29) Davite Delmo
30) Adorni Attilio
31) Loria Aristide
32) Basunti Aldo
33) La Torre Sergio
34) Bitto Antonino
35) Colombo Armando
36) Fiumana Mario
37) Castellini Carlo
38) Spataro Domenico
39) Orlandi Damiano
40) Bechi Renato
41) Mastroviti Claudio
42) Sarno Paolo
43) Di Tullio Nicola
44) Baldini Oriello
45) Buono Ferdinando
46) Lenarduzzi Giovanni
47) Stracca-Pansa Claudio
48) Galante Giovanni
49) Maraschini Luigi
50) Lancerotti Giordano
51) Schiavo Bruno
52) Todros Aldo
53) Sappino Goffredo

(2975)

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a cinquanta posti di segretario in prova fra ragionieri, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4009;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204/131554 in data 24 maggio 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'allegata graduatoria di merito del concorso a cinquanta posti di segretario in prova fra ragionieri, riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1947.

2. — I primi cinque candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Panzarasa Carlo
2) Esposito Michele
3) Perego Giorgio
4) Hensemberger Emilio
5) Castiglione Vincenzo
6) Bertoni Ugo
7) Carniel Aldo
8) Giotta Domenico
9) Caldara Giuseppe
10) Cotto Luigi
11) Del Noce Ugo
12) Bianchi Carlo
13) Ciotta Alfonso
14) Titta Michele
15) Polidori Felice
16) Rum Amedeo
17) Lemmi Costante
18) Del Casale Gennaro
19) Vitale Giuseppe
20) Cerami Francesco
21) Marullo Mario
22) Boggio Aldo
23) Casini Fulvio
24) De Stefani Archimede
25) Giacò Antonio
26) Cesaro Bruno
27) Cespa Edoardo
28) Lori Corrado
29) Loffredi Calcedonio
30) Castorina Costantino
31) Vari Gino
32) De Cristofaro Vincenzo
33) Maiuri Arduino
34) Bianchini Mario
35) Maggi Remo
36) Lorenzini Adriano
37) Misso Filippo
38) Giglio Giuseppe
39) Galli Enzo
40) Cecconi Mario
41) Discotti Walter
42) De Ricco Domenico
43) Rossi Ennio
44) Rossi Mario
45) Perillo Gennaro
46) Zampillo Rosario
47) Grassini Giorgio
48) Iannuzzi Mario
49) Rinaldi Gaetano
50) Adua Pietro
51) Bellini Aldo
52) Maiello Renato
53) Trapani Giuseppe
54) Stella Luigi
55) Pradelli Renzo
56) Rossi Sante
57) Giampieri Enzo
58) Bisiani Oreste
59) Balzano Biagio
60) Fulgenzi Franco

(2976)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.